

SCHEMA DI CAPITOLATO PER LA CONCESSIONE  
DELLE AGENZIE GENERALI

---

Art. 1°

Le Agenzie Generali dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni esercitano le attribuzioni ad esse assegnate dall'art. 24 dello Statuto approvato con R.D. 27 aprile 1912 N° 943, sotto l'osservanza delle disposizioni della legge 4 aprile 1912 N° 305, del Regolamento 5 agosto 1912 N° 939 e dello Statuto predetto, e alle condizioni indicate nel presente capitolato, nell'atto di concessione e negli allegati che ne formano parte integrante.

Art. 2°

La concessione delle Agenzie Generali è fatta con carattere di esclusività per il territorio a ciascuna Agenzia assegnata con l'atto di concessione.

L'esclusività è concessa per le assicurazioni ordinarie; ne restano eccettuate le assicurazioni collettive, per le quali l'Istituto si riserva la facoltà di provvedere anche direttamente, e le assicurazioni popolari ed operaie per le quali l'Istituto si riserva il diritto di istituire appositi organi.

Art. 3°

Spetta all'Agenzia Generale l'incasso dei premi dovu



ti dagli assicurati residenti nel territorio ad essa assegnato, sia per le assicurazioni in vigore all'atto della concessione, sia per quelle che saranno assunte posteriormente. E' in facoltà dell'Istituto di trasferire, su domanda degli assicurati, il pagamento dei premi relativi a determinate polizze da una ad altra Agenzia Generale o anche alla Direzione Generale.

*Incasso nella  
gestione di*

Per i premi che successivamente alla data di concessione dell'Agenzia fossero pagati da assicurati residenti nel territorio dell'Agenzia stessa alla Direzione Generale, direttamente o per mezzo di uffici postali, l'Istituto corrisponderà all'Agente Generale una provvigione d'incasso, in misura eguale alla differenza tra quella assegnata con l'atto di concessione e l'abbuono spettante all'assicurato, abbuono che non potrà superare la misura fissata dall'art. 50 dello Statuto. Tale disposizione non è applicabile ai premi pagati alla Direzione Generale mediante delegazioni su stipendi, salari e pensioni a norma dell'art. 26 del Regolamento 5 agosto 1912 N° 939.

#### Art. 4°

L'Agente Generale è obbligato ad organizzare la produzione secondo il piano allegato all'atto di concessione e ad attenersi alle istruzioni di massima diramate dall'Istituto per la raccolta e la trasmissione delle proposte, per la compilazione dei rapporti confidenziali sugli assi,

curandi e per la regolare esecuzione delle visite mediche.

L'Agente Generale ha l'obbligo di provvedere a integrare e coordinare l'opera degli Agenti urbani e locali e dei produttori anche con la nomina di uno o più Agenti fiduciari viaggianti in conformità del piano sopra detto.

#### Art. 5°

La concessione dell'Agente Generale è fatta per la durata di anni sei decorrendi dal 1° gennaio 1917 al 31 dicembre 1922.

L'Agente Generale ha l'obbligo di conseguire un minimo di produzione perfezionata per ciascun biennio della concessione, distintamente per il capoluogo della circoscrizione e per il rimanente territorio.

Per il primo biennio l'obbligo di produzione è fissato nell'atto di concessione, e per i bienni successivi sarà fissato dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto in somma che non ecceda del 50% quella del biennio scaduto, e sarà comunicato all'Agente Generale per lettera raccomandata entro il gennaio successivo alla scadenza di ciascun biennio.

Qualora alla scadenza del biennio non siano stati raggiunti i minimi di produzione stabiliti il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto avrà facoltà di revocare la concessione per l'ulteriore durata. La revoca è deliberata dal Consiglio di Amministrazione con apprezza-

*Venne fatta  
distribuzione*

mento insindacabile e senza obbligo di risarcimento o di indennizzo a favore dell'Agente.

Art. 6°

Il minimo di produzione perfezionata stabilito per ciascun biennio è ripartito in minimi annuali; e qualora non sia raggiunto il minimo annuale, il Consiglio di Amministrazione potrà, con apprezzamento insindacabile, applicare una penale di L. 0.25 per ogni cento lire di capitale sulla differenza tra il detto minimo e la produzione effettivamente perfezionata. Se tale differenza supera il quinto del minimo, la penale potrà essere applicata in ragione di L. 0.50 per cento.

Art. 7°

In corrispettivo di ogni prestazione personale e di tutte le spese occorrenti, l'Istituto corrisponde all'Agente Generale:

a) le provvigioni di acquisto sul premio di primo anno nella misura fissata nel quadro allegato all'atto di concessione, su tutti gli affari proposti dall'Agente Generale, accettati dalla Direzione Generale e perfezionati con l'incasso della prima rata di premio e degli accessori.

Le provvigioni di acquisto sono liquidate con appositi fogli di liquidazione rimessi all'Agente dalla Direzione Generale, insieme con le polizze; e l'Agente ha di-

ritto di accreditarsele a misura che si verifica l'incasso delle rate di premio. Non è consentito all'Agente Generale di accreditarsi, per qualsiasi motivo, somme superiori a quelle indicate nei fogli di liquidazione.

Per i contratti perfezionati da un'Agenzia Generale su proposte raccolte da altre Agenzie o direttamente presentate alla Direzione Generale, la provvigione di incasso sarà corrisposta alla Agenzia che ha perfezionato il contratto in misura pari alla differenza tra la provvigione normale e quella spettante ai produttori, secondo il quadro delle provvigioni alligato all'atto di concessione dell'Agenzia Generale stessa.

b) le provvigioni d'incasso sui premi successivi a quelli di primo anno, riscossi dall'Agenzia Generale, e ~~le provvigioni differenziali di cui~~ <sup>quelle differenziali</sup> nella seconda parte dell'art. 3 del presente Capitolato.

La misura della provvigione di incasso è stabilita nell'atto di concessione.

Le provvigioni d'incasso sono liquidate in base alle situazioni trasmesse dall'Agente Generale e approvate dalla Direzione Generale.

Non è ammessa da parte dell'Istituto alcuna anticipazione di provvigioni, per qualsiasi titolo o causa.

La Direzione Generale ha facoltà di ordinare all'Agente Generale l'addebitamento per cassa di tutte le somme che essa ritenga dovute all'Istituto.

## Art. 8°

Sono a carico dell'Agente Generale:

a) le spese occorrenti per l'impianto dell'Agenzia Generale, delle Agenzie urbane e locali, compresi i fitti dei locali ~~occorrenti~~ e le retribuzioni degli impiegati, salva all'Agente Generale <sup>ha</sup> ~~la~~ facoltà di regolare i suoi rapporti coi titolari delle Agenzie urbane e locali;

b) le provvigioni e ogni altro assegno da corrispondersi agli Agenti fiduciari viaggianti, agli Agenti urbani e locali ed al personale produttore in genere;

c) le imposte e le tasse inerenti all'esercizio dell'Agenzia, e tutte le spese relative alla raccolta delle proposte, al perfezionamento delle polizze, all'incasso dei premi e, comunque, necessarie per l'adempimento degli obblighi assunti e per il buon funzionamento dell'Agenzia.

E' fatta eccezione per gli onorari dei medici fiduciari, al cui pagamento provvede la Direzione Generale. Per le polizze non perfezionate sono addebitati all'Agente Generale gli onorari spettanti ai medici fiduciari.

L'Agente Generale è autorizzato ad esigere dall'assicurando all'atto della firma della proposta un deposito cauzionale pari all'importo della visita medica, da computarsi a favore dell'assicurato sulla prima rata di premio quando la polizza sia perfezionata.

## Art. 9°

L'impianto dell'Agenzia Generale e delle Agenzie urba-

ne e locali deve essere di soddisfazione della Direzione Generale dell'Istituto.

I locali delle Agenzie Generali e quelli delle Agenzie dei capoluoghi di circondario debbono essere destinati unicamente ai servizi dell'Istituto.

Per le città che sono sede di un Ispettore compartimentale, i locali delle Agenzie debbono essere anche atti a dar posto conveniente all'Ispettore compartimentale o a chi ne fa le veci.

Art. 10°

Spetta all'Agente Generale la nomina degli <sup>di tutti gli Agenti</sup> Agenti fiduciari viaggianti, ~~degli Agenti urbani e locali~~, dei produttori e degli impiegati di Agenzia.

La nomina degli Agenti locali è fatta in base ad apposito Capitolato, approvato dal Consiglio di Amministrazione.

L'Agente Generale, in relazione ai suoi obblighi di produzione, dovrà imporre agli Agenti locali corrispondenti obblighi di minimi annuali di produzione.

L'Agente Generale deve richiedere il benestare della Direzione Generale sulla nomina di tutti i suoi collaboratori. La richiesta deve essere fatta entro 15 giorni dalla nomina ed accompagnata dal relativo contratto. Questo deve indicare le condizioni di remunerazione le quali, in nessun caso, possono essere meno favorevoli per quanto riguarda il personale produttore di quelle stabilite nell'at

to di concessione.

Tutto il personale di produzione deve essere munito di tessera di riconoscimento rilasciata dalla Direzione Generale.

L'Agente Generale è responsabile in proprio degli atti di tutti i suoi collaboratori sia che essi esercitino funzioni amministrative o contabili, sia che esplicino l'opera loro nel campo della produzione.

#### Art. 11°

L'impianto amministrativo e contabile è fatto dall'Agente Generale secondo le norme dettate dall'Istituto e con materiale da questo fornito gratuitamente. L'Agente Generale ha l'obbligo di servirsi dei libri, registri, moduli e stampati forniti dall'Istituto, senza potervi introdurre alcuna modificazione che non sia autorizzata.

Tutto il materiale anzidetto, tutti gli atti relativi alla produzione e alla amministrazione del portafoglio, compreso il carteggio con gli Agenti locali e coi produttori, coi medici fiduciari, con gli assicurati, è di proprietà dell'Istituto e si deve considerare come affidato in deposito all'Agente Generale.

L'Amministrazione dell'Istituto ha in ogni tempo diritto di vigilanza e di controllo su tutto il funzionamento dell'azienda.

Ha pure il diritto di ordinare verifiche di cassa sia presso l'Agenzia Generale che presso le Agenzie urbane e locali.

L'Agente Generale non potrà fare consegna di titoli, registri, documenti, con suo discarico, senza ordine della Direzione Generale. L'Amministrazione dell'Istituto, per l'esercizio della vigilanza e del controllo, potrà sempre valersi dei locali e del personale delle Agenzie Generali e locali.

Art. 12°

L'Agente deve curare il perfezionamento delle polizze non oltre i 40 giorni dalla loro emissione. Trascorso tale limite di tempo, deve restituire alla Direzione Generale tutte le polizze non perfezionate.

La riscossione dei premi deve essere sempre fatta contro contestuale consegna delle quietanze emesse dalla Direzione Generale. L'Agente Generale deve restituire alla Direzione Generale le quietanze insolute, nei termini prescritti. E' data facoltà all'Agente Generale di eseguire incassi, a titolo di deposito, per le riattivazioni di contratti contro consegna di quietanze provvisorie da staccarsi da apposito Bollettario fornito dalla Direzione Generale.

L'Agente Generale è obbligato a versare ogni giorno nel conto corrente dell'Istituto presso la Banca d'Italia tutte le somme incassate nel giorno precedente.

Gli Agenti Generali non potranno eseguire alcun pagamento per conto dell'Istituto, se non ne abbiano ricevuto speciale autorizzazione.

## Art. 13°

E' fatto divieto all'Agente Generale di cedere la gestione dell'Agenzia Generale.

## Art. 14°

Un Agente Generale non può assumere più di una Agenzia Generale, né direttamente, né per interposta persona, salvo <sup>le</sup> speciali disposizioni che fossero deliberate dal Consiglio di Amministrazione.

## Art. 15°

All'Agente Generale e al personale del suo ufficio è fatto divieto di occuparsi di altri affari di assicurazione in qualsiasi ramo.

## Art. 16°

All'Agente Generale e a tutti i suoi collaboratori è vietato di introdurre o accettare modificazioni o aggiunte, alle condizioni fissate nelle proposte e nelle polizze, e di impegnare l'Istituto con atti, lettere, promesse verbali, che, anche nei riguardi della sola forma, esorbitino da quanto è stabilito nelle istruzioni e nelle norme emanate dall'Istituto.

## Art. 17°

Sono vietati all'Agente Generale e a tutti i suoi collaboratori gli abbuoni di provvigioni, tasse e spese di contratto.

## Art. 18°

Il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto ha facoltà di revocare la concessione, oltre che nel caso di mancato conseguimento della produzione minima obbligatoria per ciascun biennio ai termini del 1° capoverso dell'art.5 del presente Capitolato, anche nei seguenti casi:

a) mancata o incompleta prestazione della cauzione nel termine fissato con l'atto di concessione e mancato completamento della cauzione, qualora per qualsiasi causa o evento questa risulti di valore inferiore a quello stabilito con lo stesso atto di concessione;

b) grave irregolarità nella tenuta delle scritture, ritardi o altre gravi irregolarità nei rendiconti periodici e nel versamento delle somme incassate;

c) abusivo abbuono di provvigioni agli assicurati;

d) abituale o grave trascuranza degli interessi dell'Istituto sia nella raccolta e nella documentazione delle proposte, sia nella istruttoria concernente la liquidazione delle somme assicurate su polizze sinistrate o giunte a termine;

e) trasgressione ai divieti stabiliti dagli art. 13, 14 e 15 del presente Capitolato;

f) in tutti i casi nei quali, a giudizio del Consiglio di Amministrazione, siasi comunque recato grave danno agli interessi o al prestigio dell'Istituto.

Niuna indennità spetta all'Agente Generale per la

revoca deliberata dal Consiglio di Amministrazione e, per condizione espressa, senza la quale la concessione non sarebbe stata fatta, s'intende che con l'accettazione del presente Capitolato l'Agente abbia rinunciato a qualsiasi azione per impugnare la deliberazione di revoca, dovendosi al riguardo considerare come insindacabili gli apprezzamenti del Consiglio di Amministrazione.

Le deliberazioni di revoca della concessione devono essere notificate per ministero di ufficiale addetto all'ordine giudiziario. L'Agente, nel termine di 30 giorni dalla notifica, deve consegnare la sede dell'Agenzia e tutti gli atti, i valori e le carte pertinenti all'Istituto alla persona che sarà delegata dalla Amministrazione dell'Istituto.

#### Art. 19°

L'Agente Generale deve prestare una cauzione nella misura e nel termine stabiliti nell'atto di concessione a garanzia di tutti gli obblighi derivanti dalla concessione dell'Agenzia Generale.

#### Art. 20°

La cauzione stabilita nell'articolo precedente deve essere prestata mediante annotazione di vincolo su titoli nominativi di Stato o garantiti dallo Stato, ovvero mediante deposito presso la Banca d'Italia di titoli al portatore emessi dallo Stato o garantiti dallo Stato.

Le ~~condizioni e le~~ modalità per lo <sup>la costituzione</sup> ~~svincolo~~ della cauzione ~~dopo cessato il contratto~~ e per la eventuale integrazione di essa durante il contratto, sono stabilite con l'atto di concessione.

Al termine della gestione il Consiglio di Amministrazione delibererà lo svincolo della cauzione quando siano stati regolati tutti i rapporti dipendenti dalla gestione della Agenzia.

Potrà il Consiglio di Amministrazione, nel corso del regolamento dei rapporti anzidetti, consentire svincoli parziali della cauzione stessa.

In nessun caso lo svincolo totale potrà essere consentito prima che siano decorsi 18 mesi dal termine della gestione.

#### Art. 21°

L'Agente Generale dovrà presentare un supplente il quale diventerà il principale obbligato in caso di morte o di fallimento o di altro assoluto impedimento dell'Agente Generale medesimo, salvo il diritto che l'Amministrazione formalmente si riserva di sciogliersi in siffatti casi dal contratto senza alcun indennizzo.

La nuova gestione del supplente, qualora l'Amministrazione non abbia creduto di sciogliersi dal contratto, avrà luogo senza bisogno di consegna o di altro atto fuorchè una dichiarazione dell'Amministrazione, e sarà considerata come immediata continuazione di quella dell'Agente Ge-

nerale. Rimarrà perciò garantita dalla medesima cauzione, alla quale clausola si intenderanno avere espressamente aderito tanto l'obligato principale quanto il supplente con l'atto di concessione.

L'Amministrazione rimane affatto estranea alle vertenze di interessi tra il supplente e gli eredi o rappresentanti dell'Agente Generale.

In caso di morte o di assoluto impedimento dell'Agente Generale, tutti indistintamente i pagamenti, compresi quelli già disposti e non ancora eseguiti, saranno fatti al supplente dopo che esso abbia assunto la continuazione della gestione.

Il supplente deve intervenire nell'atto di concessione, dichiararsi edotto degli obblighi inerenti alla gestione dell'Agenzia Generale, e impegnarsi di assumere la gestione, quando si verifichi il patto di supplenza.

#### Art. 22°

L'Agente Generale deve nell'atto di concessione eleggere domicilio speciale in Roma per tutti gli effetti di legge.

#### Art. 23°

Tutte le spese dell'atto di concessione sono a carico dell'assuntore dell'Agenzia Generale.

\*\*\*\*\*



6 Aprile 1916

2

Art. 1°

Le Agenzie Generali dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni esercitano le attribuzioni ad esse assegnate dall'art. 24 dello Statuto approvato con R.D. 27 aprile 1913 N° 943, sotto l'osservanza delle disposizioni della legge 4 aprile 1912 N° 305, del Regolamento 5 agosto 1912 N° 939 e dello Statuto predetto, e alle condizioni indicate nel presente capitolato, nell'atto di concessione e negli allegati che ne formano parte integrante.

Art. 2°

La concessione delle agenzie generali è fatta con carattere di esclusività per il territorio a ciascuna ~~di esse~~ assegnato con l'atto di concessione.

*7 agenzie*

L'esclusività è concessa per le assicurazioni ordinarie e ne restano eccettuate le assicurazioni collettive, per le quali l'Istituto si riserva la facoltà di provvedere anche direttamente, e le assicurazioni popolari ed operaie per le quali l'Istituto si riserva il diritto di istituire appositi organi.

Art. 3°

Spetta all'agenzia generale l'incasso dei premi dovuti dagli assicurati residenti nel territorio ad essa assegnato, sia per le assicurazioni in vigore all'atto della concessione, sia per quelle che saranno assunte posteriormente. E' in facoltà dell'Istituto di trasferire, su domanda degli assicurati, il pagamento dei premi

relativi a determinate polizze da una <sup>o</sup> ~~all'altra~~ *o altra* agenzia generale od anche alla Direzione Generale.

Per i premi che successivamente alla data di concessione dell'agenzia fossero pagati da assicurati residenti nel territorio dell'agenzia stessa alla Direzione Generale, direttamente o per mezzo di uffici postali, l'Istituto corrisponderà all'agente generale una provvigione d'incasso, in misura eguale alla differenza tra quella assegnata con l'atto di concessione e l'abbuono spettante all'assicurato, abbuono che non potrà superare la misura fissata dall'art. 50 dello Statuto. Tale disposizione non è applicabile ai premi pagati alla Direzione Generale mediante delegazione su stipendi, salari e pensioni a norma dell'art. 26 del Regolamento 5 agosto 1912 N° 939.

Art. 4°

L'agente generale è obbligato ad organizzare la produzione secondo il piano allegato all'atto di concessione e ad attenersi alle istruzioni di massima diramate dall'Istituto per la raccolta e la trasmissione delle proposte, per la compilazione dei rapporti confidenziali sugli assicurandi e per la regolare esecuzione delle visite mediche.

L'agente generale ha l'obbligo di provvedere a integrare e coordinare l'opera degli agenti urbani e locali e dei produttori anche con la nomina di uno o più agenti fiduciari viaggianti in conformità del piano sopra detto.



## Art. 5°

La concessione dell'agenzia generale è fatta per la durata di anni sei decorrendi dal 1° gennaio 1917 al 31 dicembre 1922.

L'agente generale ha l'obbligo di conseguire un minimo di produzione perfezionata per ciascun biennio della concessione, distintamente per il capoluogo della circoscrizione e per il rimanente territorio.

Per il primo biennio l'obbligo di produzione è fissato nell'atto di concessione, e poi bienni successivi sarà fissato dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto in somma che non ecceda del 50 % quella del biennio scaduto, e sarà comunicato all'agente generale per lettera raccomandata entro il gennaio successivo alla scadenza di ciascun biennio.

Qualora alla scadenza del biennio non siano stati raggiunti i minimi di produzione stabiliti il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto avrà facoltà di revocare la concessione per l'ulteriore durata. La revoca è deliberata dal Consiglio di Amministrazione con apprezzamento insindacabile e senza obbligo di risarcimento o di indennizzo a favore dell'agente.

## Art. 5 bis

Il minimo di produzione perfezionata stabilito per ciascun biennio è ripartito in minimi annuali; e qualora non sia raggiunto il minimo annuale, il Consiglio di Amministrazione potrà, con apprezzamento insindacabile, applicare una penale di L. 0,25 per ogni cento lire di capita-

le sulla differenza tra il detto minimo e la produzione effettivamente perfezionata. Se tale differenza supera il quinto del minimo, la penale potrà essere applicata in ragione di L. 0.50 per cento.

Art. 6°

*Documenti*

In corrispettivo di ogni prestazione personale e di tutte le spese, l'Istituto corrisponde all'Agente Generale:

a) le provvigioni di acquisto sul premio di primo anno nella misura fissata col quadro allegato all'atto di concessione, su tutti gli affari proposti dall'agente generale, accettati dalla Direzione Generale e perfezionati coll'incasso della prima rata di premio e degli accessori.

Le provvigioni di acquisto sono liquidate con appositi fogli di liquidazione rimessi all'agente della Direzione Generale, insieme con le polizze; e l'agente ha diritto di accreditarsene a misura che si verifica l'incasso delle rate di premio. Non è consentito all'agente generale di accreditarsi, per qualsiasi motivo, somme superiori a quelle indicate nei fogli di liquidazione.

*di nota*

Per i contratti perfezionati da un'agenzia generale su proposte raccolte da altre agenzie o direttamente presentate alla Direzione Generale, la provvigione di acquisto sarà corrisposta alla agenzia che ha perfezionato il contratto in misura pari alla differenza tra la provvigione normale e quella spettante ai produttori, secondo il quadro delle provvigioni alligato al contratto di concessione.

sione dell'agenzia generale stessa.

b) le provvigioni d'incasso sui premi successivi a quelli di primo anno, riscossi dall'agenzia generale, e le provvigioni differenziali di cui nella seconda parte dell'articolo 3 del presente Capitolato.

La misura della provvigione di incasso è stabilita nell'atto di concessione.

Le provvigioni d'incasso sono liquidate in base alle situazioni trasmesse dall'agente generale e approvate dalla Direzione Generale.

Non è ammessa da parte dell'Istituto alcuna anticipazione di provvigioni, per qualsiasi titolo o causa.

La Direzione Generale ha facoltà di ordinare allo agente generale l'addebitamento per cassa di tutte le somme che essa ritenga dovute all'Istituto.



Art. 

Sono a carico dell'Agente Generale:

a) le spese occorrenti per l'impianto dell'Agenzia Generale, delle Agenzie urbane e locali, compresi i fitti dei locali occorrenti e le retribuzioni degli impiegati, salva all'Agente Generale la facoltà di regolare i suoi rapporti coi titolari delle Agenzie urbane e locali;

b) le provvigioni e ogni altro assegno da corrispondersi agli agenti fiduciari viaggianti, agli agenti urbani e locali ed al personale produttore in genere;

c) le imposte e le tasse inerenti all'esercizio dell'Agenzia, e tutte le spese relative alla raccolta delle proposte, al perfezionamento delle polizze, all'incasso dei premi, e, comunque necessarie per l'adempimento degli obblighi assunti e per il buon funzionamento dell'Agenzia.

E' fatta eccezione per gli onorari dei medici fiduciari, al cui pagamento provvede la Direzione Generale. Per le polizze non perfezionate sono addebitati all'Agente Generale gli onorari spettanti ai medici fiduciari.

L'Agente Generale è autorizzato ad esigere dall'assicurando all'atto della firma della proposta un deposito cauzionale pari all'importo della visita medica, da computarsi a favore dell'assicurato sulla prima rata di premio quando la polizza <sup>sia</sup> perfezionata.

Art. 8

bane e locali deve essere di soddisfazione della Direzione Generale dell'Istituto.

I locali delle Agenzie Generali e quelli delle Agenzie dei capoluoghi di circondario debbono essere destinati unicamente ai servizi dell'Istituto.

Per le città che sono sede di un ispettore compartimentale, i locali delle Agenzie debbono essere anche atti a dar posto conveniente all'ispettore compartimentale o a chi ne fa le veci.

#### Art. 9

Spetta all'Agente Generale la nomina degli Agenti fiduciari viaggianti, degli agenti urbani e locali e dei produttori, e degli impiegati di agenzia.

La nomina degli agenti locali è fatta in base ad apposito Capitolato, approvato dal Consiglio di Amministrazione.

L'Agente Generale in relazione ai suoi obblighi di produzione dovrà imporre agli agenti locali corrispondenti obblighi di minimi annuali di produzione.

L'Agente Generale deve richiedere il benessere della Direzione Generale sulla nomina di tutti i suoi collaboratori. La richiesta deve esser fatta entro 15 giorni dalla nomina ed accompagnata dal relativo contratto. Questo deve indicare le condizioni di remunerazione le quali in nessun caso possono essere meno favorevoli per quanto riguarda il personale produttore di quelle stabilite nel-

l'atto di concessione.

Tutto il personale <sup>di produzione</sup> deve essere munito di tessera di riconoscimento rilasciata dalla Direzione Generale.

L'Agente Generale è responsabile in proprio degli atti di tutti i suoi collaboratori sia che essi esercitino funzioni amministrative o contabili, sia che esplicino l'opera loro nel campo della produzione.

Art. 10

L'impianto amministrativo e contabile è fatto dall'Agente Generale secondo le norme dettate dall'Istituto e con materiale da questo fornito gratuitamente. L'Agente Generale ha l'obbligo di servirsi dei libri, registri, moduli e stampati forniti dall'Istituto; senza potervi introdurre alcuna modificazione che non sia autorizzata.

Tutto il materiale anzidetto, tutti gli atti relativi alla produzione ed alla amministrazione del portafoglio, compreso il carteggio con gli agenti locali e coi produttori, coi medici fiduciari, con gli assicurati, è di proprietà dell'Istituto e si deve considerare come affidato in deposito all'Agente Generale.

L'Amministrazione dell'Istituto ha in ogni tempo diritto di vigilanza e di controllo su tutto il funzionamento dell'azienda.

Ha pure il diritto di ordinare verifiche di cassa sia presso l'Agenzia Generale che presso le agenzie urbane e locali.

L'Agente Generale non potrà fare consegna di titoli, registri, documenti, con suo discarico, senza ordine della Direzione Generale. L'Amministrazione dell'Istituto per l'esercizio della vigilanza e del controllo potrà sempre valersi dei locali e del personale delle Agenzie Generali e locali.

#### Art. 11

L'Agente deve curare il perfezionamento delle polizze non oltre i 40 giorni dalla loro emissione. Trascorso tale limite di tempo deve restituire alla Direzione Generale tutte le polizze non perfezionate.

La riscossione dei premi deve essere sempre fatta contro contestuale consegna delle quietanze emesse dalla Direzione Generale. ] E' ~~tuttavia~~ data facoltà all'Agente Generale di eseguire incassi, a titolo di deposito, per <sup>riattivazioni</sup> riattivazioni di contratti contro consegna di quietanze provvisorie da staccarsi da apposito Bollettario fornito dalla Direzione Generale.

L'Agente Generale è obbligato a versare ogni giorno nel conto corrente dell'Istituto presso la Banca d'Italia tutte le somme incassate nel giorno precedente.

Gli Agenti Generali non potranno eseguire alcun pagamento per conto dell'Istituto, se non ne abbiano ricevuto speciale autorizzazione.

*L'agente generale  
alla ricez. form. le quietanze  
deve restituire ad un tecnico  
per iscritto*

## Art. 12

E' fatto divieto all'Agente Generale di cedere la gestione dell'Agenzia Generale.

## Art. 13

Un Agente Generale non può assumere più di una Agenzia Generale, né direttamente, né per interposta persona, salvo le speciali disposizioni che fossero <sup>liberamente</sup> ~~scelte~~ dal Consiglio di Amministrazione.

## Art. 14

All'Agente Generale e al personale del suo ufficio è fatto divieto di occuparsi di altri affari di assicurazione in qualsiasi ramo.

## Art. 15

All'Agente Generale e a tutti i suoi collaboratori è vietato di introdurre od accettare modificazioni od aggiunte, alle condizioni fissate nelle proposte e nelle polizze, e di impegnare l'Istituto con atti, lettere, promesse verbali, che, anche nei riguardi della sola forma, escorbitino da quanto è stabilito nelle istruzioni e nelle norme emanate dall'Istituto.

## Art. 16

Sonò vietati all'Agente Generale e a tutti i suoi collaboratori gli abbuoni di provvigioni, tasse e spese di contratto.

## Art. 17

Il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto ha facoltà di revocare la concessione, oltre che nel caso di mancato conseguimento della produzione minima obbligatoria per ciascun biennio ai termini del 1° capoverso dell'art.5 del presente Capitolato, anche nei seguenti casi:

a) mancata o incompleta prestazione della cauzione nel termine fissato con l'atto di concessione e mancato completamento della cauzione, qualora per qualsiasi causa o evento questa risulti di valore inferiore a quello stabilito con lo stesso atto di concessione;

b) grave irregolarità nella tenuta delle scritture, ritardi o altre gravi irregolarità nei rendiconti periodici e nel versamento delle somme incassate;

c) abusivo abbuono di provvigioni agli assicurati;

d) abituale o grave trascuranza degli interessi dell'Istituto sia nella raccolta e nella documentazione delle proposte, sia nella istruttoria concernente la liquidazione delle somme assicurate su polizze sinistrate o giunte a termine;

e) <sup>in tutti i casi in cui a giudizio del Consiglio di Amministrazione siano state trasgredite le disposizioni del presente Capitolato/</sup> ~~in tutti i casi in cui a giudizio del Consiglio di Amministrazione siano state trasgredite le disposizioni~~ del presente Capitolato/ <sup>de' limiti di cui sono fatti menzi nell'art. 13 del 18</sup> dell'atto di concessione, o <sup>già</sup> siasi comunque recato danno agl'interessi o al prestigio dell'Istituto.

Niuna indennità spetta all'Agente Generale per la

revoca deliberata dal Consiglio di Amministrazione e, per condizione espressa, senza la quale la concessione non sarebbe stata fatta, s'intende che con l'accettazione del presente Capitolato l'Agente abbia rinunciato a qualsiasi azione per impugnare la deliberazione di revoca, dovendosi al riguardo considerare come insindacabili gli apprezzamenti del Consiglio di Amministrazione.

Le deliberazioni di revoca della concessione devono essere notificate per ministero di ufficiale addetto all'ordine giudiziario. L'Agente, nel termine di 30 giorni dalla notifica deve consegnare la sede dell'Agenzia e tutti gli atti, i valori e le carte pertinenti all'Istituto alla persona che sarà delegata dalla Amministrazione dell'Istituto.

#### Art. 18

L'Agente Generale deve prestare una cauzione nella misura e nel termine stabiliti nell'atto di concessione a garanzia di tutti gli obblighi derivanti dalla concessione dell'Agenzia Generale.

#### Art. 19

La cauzione stabilita nell'articolo precedente deve essere prestata mediante annotazione di vincolo su titoli nominativi di Stato o garantiti dallo Stato, ovvero mediante deposito presso la Banca d'Italia di titoli al portatore emessi dallo Stato o garantiti dallo Stato.

Le condizioni e <sup>le</sup>modalità per lo svincolo della cauzione dopo cessato il contratto e per la eventuale integrazione di essa durante il contratto sono stabilite con l'atto di concessione.

Al termine della gestione il Consiglio di Amministrazione delibererà lo svincolo della cauzione quando siano stati regolati tutti i rapporti dipendenti dalla gestione della Agenzia.

Potrà il Consiglio di Amministrazione, nel corso del regolamento dei rapporti anzidetti, consentire svincoli parziali della cauzione stessa.

In nessun caso lo svincolo totale potrà essere consentito prima che siano decorsi 18 mesi dal termine della gestione.

#### Art. 20

L'Agente Generale dovrà presentare un supplente il quale diventerà il principale obbligato in caso di morte o di fallimento o di altro assoluto impedimento dell'Agente Generale medesimo, salvo il diritto che l'Amministrazione formalmente si riserva di sciogliersi in siffatti casi dal contratto senza alcun indennizzo.

La nuova gestione del supplente qualora l'Amministrazione non abbia creduto di sciogliersi dal contratto, avrà luogo senza bisogno di consegna o di altro atto fuorchè una dichiarazione dell'Amministrazione, e sarà considerata come immediata continuazione di quella dell'Agente Ge-

nerale. Rimarrà perciò garantita dalla medesima cauzione, alla quale clausola si intenderanno avere espressamente aderito tanto l'obbligato principale quanto il supplente con l'atto di concessione.

L'Amministrazione rimane affatto estranea alle vertenze di interessi tra il supplente e gli eredi o rappresentanti dell'Agente Generale.

In caso di morte o di assoluto impedimento dell'Agente Generale, tutti indistintamente i pagamenti, compresi quelli già disposti e non ancora eseguiti, saranno fatti al supplente dopo che esso abbia assunto la continuazione della gestione.

Il supplente deve intervenire nell'atto di concessione, dichiararsi edotto degli obblighi inerenti alla gestione dell'Agenzia Generale, e impegnarsi di assumere la gestione quando si verifichi il patto di supplenza.

#### Art. 21

L'Agente Generale deve nell'atto di concessione eleggere domicilio speciale in Roma per tutti gli effetti di legge.

#### Art. 22

Tutte le spese dell'atto di concessione <sup>sono a</sup> carico all'assuntore dell'Agenzia Generale.

## Art. 1°

Le Agenzie Generali dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni esercitano le attribuzioni loro spettanti ai termini dell'art. 24 dello Statuto approvato con R. Decreto 27 aprile 1913 N° 943, <sup>ai sensi dell'art. 1016</sup> alle condizioni indicate nel presente Capitolato, nell'atto di concessione e negli allegati che ne formano parte integrante.

## Art. 2°

La concessione <sup>to</sup> delle Agenzie Generali <sup>è fatta</sup> <sup>è fatta</sup> <sup>sono regolati da</sup> sotto l'osservanza di ~~tutte~~ le disposizioni della legge 4 aprile 1912 N° 305, del regolamento 5 agosto 1912 N° 939 e dello statuto predetto, con carattere di esclusività per ~~tutto~~ il ~~territorio~~ <sup>territorio</sup> dell'Agenzia Generale ~~quale è stabilito~~ con l'atto di concessione.

L'esclusività è concessa per le assicurazioni ordinarie e ne restano eccettuate le assicurazioni collettive per le quali l'Istituto si riserva la facoltà di provvedere anche direttamente, e le assicurazioni popolari ed operaie per le quali l'Istituto si riserva il diritto di istituire appositi organi.

7 che provvisoriamente alla  
 data di emanazione dell'Atto

= 2 =

## Art. 3

Lo Jno  
 Spetta all'Agente Generale l'incasso dei premi dovuti dagli assicurati residenti nel territorio <sup>di essa assegnato</sup> dell'Agente Generale, sia per le assicurazioni in vigore all'atto della concessione, sia per quelle che saranno assunte posteriormente. E' in facoltà dell'Istituto di trasferire, su domanda degli assicurati, il pagamento dei premi relativi a determinate polizze da una all'altra Agente Generale od anche alla Direzione Generale.

el in pagamento  
 / riferiti ad  
 l'Atto dell'Agente  
 alla Direzione Gen.  
 Per i premi pagati direttamente o per mezzo di Uffici Postali alla Direzione Generale, che alla data della concessione erano pagabili all'Agente Generale, <sup>che</sup> dipendano dalla produzione raccolta e perfezionata dall'Agente Generale durante la concessione, l'Istituto continuerà a corrispondere all'Agente Generale una provvigione d'incasso, in misura eguale alla differenza tra ~~la provvigione assegnata~~ con l'atto di nomina e l'abbuono spettante all'assicurato, abbuono che non potrà superare la misura fissata dall'art. 50 dello Statuto.

Tale ~~La disposizione del capoverso che precede~~ non è applicabile ai premi pagati alla Direzione Generale mediante delegazione su stipendi, salari e pensioni a norma dell'art. 26 del Regolamento 5 agosto 1912 N° 939.

## Art. 4

L'Agente Generale è obbligato ad organizzare la produzione secondo il piano allegato all'atto di ~~concessione~~ e ad attenersi

*compilazione di rapporti... = 3*  
alle istruzioni di massima diramate dall'Istituto relativamen-

te alla raccolta <sup>Fallor</sup> e trasmissione delle proposte e alla selezione dei rischi.

L'Agente Generale per integrare e coordinare l'opera degli agenti urbani e locali e dei produttori <sup>deve nominare</sup> ~~deve nominare~~ <sup>anche uno o due</sup> uno o più agenti fiduciari viaggianti in conformità del piano sepradetto.

**Art. 5**

L'agente Generale è obbligato ad un minimo annuale di produzione perfezionata, che sarà stabilito nell'atto di nomina distintamente per il comune capoluogo e per gli altri comuni compresi nel territorio dell'Agenzia.

Quando alla scadenza del <sup>biennio</sup> non siano stati raggiunti i minimi di produzione stabiliti <sup>tutti</sup> distintamente per il capoluogo e per gli altri comuni, considerati nel loro insieme, il Consiglio di Amministrazione <sup>dell'Istituto</sup> avrà facoltà di revocare la concessione per <sup>il solo fatto del mancato conseguimento della produzione, senza che occorra pronunziato di arbitro o di magistrato ordinario, e senza obbligo di risarcimento o di indennizzo a favore dell'Agente, in relazione alla revoca.</sup> ~~il solo fatto del mancato conseguimento della produzione, senza che occorra pronunziato di arbitro o di magistrato ordinario, e senza obbligo di risarcimento o di indennizzo a favore dell'Agente, in relazione alla revoca.~~ Detta facoltà deve essere considerata come condizione essenziale senza la quale la concessione non sarebbe stata fatta.

Nel caso ~~sopra detto~~ e anche nell'altro di insufficienza di produzione in confronto del minimo obbligatorio

*annuale*



accertato alla scadenza del primo anno di concessione, sarà ~~inoltre dovuta~~ <sup>invece</sup> una penale di L. 0.25 % sulla differenza fra la produzione obbligatoria e quella effettivamente raggiunta; e se tale differenza superi il quinto della produzione obbligatoria la penale sarà applicata in ragione di L. 0.50 %.

Anche la penale di cui nel capoverso che precede sarà applicabile per il solo fatto dell'insufficienza di produzione, senza che occorra pronunciato di arbitro o di magistrato ordinario, a giudizio insindacabile del Consiglio di Amministrazione.

Art. 6

Sono a carico dell'Agente Generale:

- a) le spese occorrenti per l'impianto dell'Agenzia Generale, delle Agenzie urbane e locali, compresi i fitti e le retribuzioni degli impiegati, salva all'Agente Generale la facoltà di regolare i suoi rapporti coi titolari delle Agenzie urbane e locali;
- b) le provvigioni e ogni altro assegno da corrispondersi <sup>in genere</sup> al personale produttore a qualunque categoria esso appartenga;
- c) le tasse locali e, in genere, tutte le spese inerenti alla raccolta delle proposte, al perfezionamento delle polizze, all'incasso dei premi o, comunque necessarie per l'adempimento degli obblighi assunti e per il buon funzionamento dell'Agenzia.

Poi ad 8

agli Agenti di Soc. viaggi.

crimini!

misure e le

E' fatta eccezione per gli onorari dei medici fiduciari, al cui pagamento provvede la Direzione Generale ~~do-~~  
~~po il perfezionamento delle polizze.~~ Sono però a carico del  
 l'agente generale gli onorari spettanti ai medici fiducia-  
 ri, quando per mancato perfezionamento, debba procedersi  
 all'annullamento delle polizze; ma in relazione a tale ob-  
 bligo l'agente generale è autorizzato ad esigere all'at-  
 to della firma della proposta un deposito cauzionale pari  
 all'importo della visita medica, da portarsi a diminuizio-  
 ne della prima rata di premio quando la polizza è perfe-  
 zionata.

*addebitamento  
 all'agente*

*computato a*

*favore dell'agente*

Art. 7

L'impianto dell'agenzia generale e delle agenzie ur-  
 bane e locali deve essere di soddisfazione della Direzio-  
 ne Generale dell'Istituto.

I locali necessari <sup>nelle</sup> alle Agenzie Generali e a quelle  
 poste nei capoluoghi di circondario debbono essere desti-  
 nati unicamente al servizio ~~dell'agenzia~~ dell'Istituto.

*Le idoneità delle  
 Agenzie*

Per le città che sono sede di un ispettore compa-  
 rimentale, i locali delle agenzie debbono essere anche  
 atti a dar posto conveniente all'ispettore compartimen-  
 tale o a chi ne fa le veci.

Art. 8

In corrispettivo di ogni prestazione personale e di  
 tutte le spese, l'Istituto corrisponde all'agente Genera-  
 le:

a) Le provvigioni di acquisto sul premio di primo anno nella misura fissata col quadro allegato all'atto di nomina, su tutti gli affari proposti dall'Agente Generale, accettati dalla Direzione Generale e perfezionati coll'incasso della prima rata di premio e degli accessori. Le provvigioni di acquisto sono dovute in ragione dell'incasso effettivo ~~dei premi~~ e il relativo accredito è eseguito sui registri dell'Agenzia in base ai fogli di liquidazione, spediti volta per volta, insieme con le polizze, della Direzione Generale. Non è ammessa alcuna anticipazione da parte dell'Istituto per qualsiasi titolo o causa. ~~Ma~~ è consentito all'Agente Generale di accreditarsi, per qualsiasi motivo, somme superiori a quelle indicate nei fogli di liquidazione, salvo, beninteso, il diritto di reclamo in caso di erronea liquidazione ~~e di trattenuta da parte della Direzione Generale.~~ Per i contratti che non siano stati proposti, ma soltanto perfezionati, dall'Agenzia Generale, sarà corrisposta una provvigione di acquisto pari alla differenza tra la provvigione normale e quella da corrispondersi ai produttori professionisti;

b) le provvigioni d'incasso sui premi successivi a quelli di primo anno, ~~pagati all'Agenzia Generale e agli Agenti da essa dipendenti~~ <sup>pagati dall'Agenzia Generale</sup> ai termini dell'art. 3 del presente Capitolato.

La misura della provvigione di incasso è stabilita nell'atto di nomina.

Le provvigioni d'incasso sono liquidate in base alle situazioni trasmesse dall'Agente Generale e approvate

Le provvigioni per  
 la liquidazione per  
 primo polizza  
 apposta  
 con foglio  
 della  
 rata di premio di  
 primo anno

dalla Direzione Generale.

Art. 9

Spetta all'Agente Generale la nomina degli Agenti fiducisari viaggianti, degli agenti urbani e locali e dei produttori.

Gli agenti locali sono nominati alle condizioni indicate nell'apposito Capitolato, approvato dal Consiglio di Amministrazione ~~che~~ contenente fra l'altro la precisa indicazione dei minimi di produzione di cui è fatto obbligo annuale all'Agente locale.

Per tutto il personale addetto alla produzione scelto dall'Agenzia Generale è obbligatorio il benessere nella Direzione Generale, che l'Agente Generale ha obbligo di chiedere entro 15 giorni a decorrere da ciascuna nomina. Tutti i collaboratori dell'Agente Generale per la raccolta degli affari devono essere muniti di tessera di riconoscimento rilasciata dalla Direzione Generale.

Alla Direzione Generale devono essere comunicati sia i contratti con gli agenti locali sia i contratti con gli agenti urbani e con gli agenti fiducisari viaggianti e con gli altri produttori, entro 15 giorni dalla conclusione di ogni singolo contratto. Anche nei contratti con gli agenti urbani, con gli agenti fiducisari viaggianti e con i produttori devono essere sempre precisate le condizioni di remunerazione, che in nessun caso possono essere meno favorevoli di quelle indicate nel piano di organizzazione allegato all'atto di concessione dell'Agenzia Ge-

*Per tutte le nomine deve  
il Capitolato per l'Agente  
la Dir. Gen. ha  
ordinare all'agente quanto d'adde-  
bando per ogni di tutte le nomine - la Dir. Gen.*

*Per la Dir. Gen.  
ritenga d'ordine  
a 11/12/1907*

*ad agente di fiducia  
di...*

17

*L'agente quindi  
non viene nominato  
per la Dir. Gen. ma  
prima di tutto per il  
la cui scelta deve essere fatta  
entro 15 giorni dalla nomina  
e per il compimento  
del contratto  
Anche deve indicare le  
condizioni di remunerazione  
a parte*



nerale.

L'Agente Generale è responsabile in proprio degli atti di tutti i suoi collaboratori sia che essi esercitino funzioni amministrative o contabili, sia che esplicino l'opera loro nel campo della produzione.

~~Art. 10~~

~~L'impianto dell'agenzia generale e gli impianti delle agenzie locali devono essere ~~xxxxxx~~ di soddisfazione della Direzione Generale dell'Istituto.~~

~~I locali necessari devono essere fittati dagli Agenti in nome e per conto dell'Istituto, fermo l'obbligo della relativa spesa a carico dell'Agente Generale e salvo a lui il diritto di regolare i suoi rapporti con gli Agenti locali relativamente alla spesa delle sedi delle Agenzie locali.~~

Art. 10

L'impianto amministrativo e contabile è fatto dall'Agente Generale secondo le norme dettate dall'Istituto e con materiale da questo fornito gratuitamente. L'Agente Generale ha l'obbligo di servirsi dei libri, registri, moduli, e stampati forniti dall'Istituto; senza potervi introdurre alcuna modificazione che non sia ~~previamente~~ autorizzata.

Tutto il materiale anzidetto, tutti gli atti relativi alla produzione ed alla amministrazione del portafoglio, compreso il carteggio con gli agenti locali e coi produttori, coi medici fiduciari, con gli assicurati,

è di proprietà dell'Istituto e si deve considerare come affidato in deposito all'Agente Generale.

*L'Assunzione in deposito per l'Istituto*

~~La Direzione Generale~~ ha in ogni tempo diritto di vigilanza e di controllo ~~per mezzo del suo personale centrale e degli ispettori~~ su tutto il funzionamento dell'azienda.

Ha pure il diritto di ordinare verifiche di cassa sia presso l'Agenzia Generale che presso le Agenzie urbane e locali.

*L'Assunzione per l'Istituto per l'esercizio delle funzioni della vigilanza e del controllo*

L'Agente Generale non potrà fare consegna di titoli, registri, documenti, con suo discarico, senza ordine della Direzione Generale. Gli ispettori per l'esercizio delle loro funzioni ispettive potranno sempre valersi dei locali e del personale dell'Agenzia Generale, ~~come delle~~ agenzie locali.

Art. 11

*L'Agente Generale deve curare il perfezionamento*

L'Agente Generale nell'assunzione delle proposte e nella loro trasmissione alla Direzione Generale, nel perfezionamento delle polizze che non può essere ritardato oltre i ~~30~~ 30 giorni dall'emissione, nel pagamento delle somme assicurate, deve sempre attenersi alle norme ed istruzioni emanate dalla Direzione Generale dell'Istituto.

La riscossione dei premi deve essere sempre fatta contro contestuale consegna delle quietanze emesse dalla

Direzione Generale. E' tuttavia data facoltà all'Agente Generale di eseguire incassi, a titolo di deposito, per riattivazioni di contratti contro consegna di quietanze provvisorie da staccarsi da apposito Bollettario fornito dalla Direzione Generale .

L'Agente Generale è tenuto a versare ogni giorno nel conto corrente dell'Istituto presso la Banca d'Italia tutte le somme incassate nel giorno precedente .

Gli Agenti Generali non potranno eseguire alcun pagamento per conto dell'Istituto, salvo il caso di speciale autorizzazione.

Art. 12

E' fatto divieto all'Agente Generale di cedere la gestione dell'Agenzia Generale.

Art. 13

Un' Agente Generale non può assumere più di una Agenzia Generale , nè direttamente , nè per interposta persona, salvo le speciali disposizioni che fossero adottate dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 14

All' Agente Generale e al personale del suo ufficio è fatto divieto di occuparsi di altri affari di assicurazione in qualsiasi ramo.

Art. 16

All'Agente Generale <sup>e a tutti i suoi collaboratori</sup> ~~come al personale~~ che da lui dipende è vietato ~~in modo assoluto~~ di introdurre od accettare modificazioni od aggiunte, alle condizioni fissate nelle proposte e nelle polizze. ~~Gli è pure~~ <sup>è</sup> ~~inibito~~ di impegnare l'Istituto con atti, lettere, promesse verbali, che, anche nei riguardi della ~~sola~~ forma, ~~abbiano ad esorbitare~~ <sup>non</sup> da quanto è stabilito nelle istruzioni e norme emanate dall'Istituto.

Art. 16

Sono vietati all'Agente Generale e a tutti i suoi collaboratori gli abbuoni di provvigione, tasse, e spese di contratto.

Art. 17

La concessione dell'Agente Generale è fatta per la durata di anni <sup>dieci</sup> decorrenti dal 1° gennaio 1917 al 31 dicembre <sup>1922</sup>,


~~I minimi di produzione~~ obbligatoria annua sono stabiliti per il primo biennio con l'atto di concessione, in due distinte cifre, una per il capoluogo della circoscrizione, l'altra per il rimanente territorio; e per bienni successivi saranno stabiliti dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto in somma che non ecceda del 50 % quella fissata per il biennio scaduto, e saranno

*L'agente generale  
ha il potere di  
imporre un  
minimo di produzione  
per ogni anno*

*in ogni biennio  
con un primo*



comunicati all'Agente Generale per lettera raccomandata entro il gennaio successivo alla scadenza di ciascun biennio.



Resta riservato al Consiglio di Amministrazione dell'Istituto la facoltà di revocare con insindacabile giudizio la concessione, oltre che nel caso di mancato conseguimento della produzione minima obbligatoria per ciascun biennio ai termini del 1° capoverso dell'art. 5 del presente Capitolato, anche nei seguenti casi:

a) mancata o incompleta prestazione della cauzione nel termine fissato con l'atto di concessione e mancato completamento della cauzione qualora per qualsiasi causa o evento questa risultasse di valore inferiore a quello stabilito con lo stesso atto di concessione;

b) grave irregolarità nella tenuta delle scritture, ritardi o altre gravi irregolarità nei rendiconti periodici e nel versamento delle somme incassate;

c) abusivo abbuono di provvigioni agli assicurati;

d) abituale o grave trascuranza degli interessi dell'Istituto sia nella raccolta e <sup>o che</sup> ~~conveniente~~ documentazione delle proposte, sia nel regolamento dei sinistri.

Niuna indennità spetta all'Agente Generale per la revoca deliberata dal Consiglio di Amministrazione ~~ai termini del presente Capitolato~~, e, per patto espresso, senza il quale la concessione non sarebbe stata fatta, s'intende che l'Agente abbia rinunciato a qualsiasi azione ~~giudiziarie~~ per impugnare la deliberazione di revoca ema-

*(nota istruzioni)*

*conveniente la*

*liquidazione della*

*senza apposto*

*in favore sinistri*

*e giusta a termini*



nata dal Consiglio di Amministrazione .

Le deliberazioni di revoca della concessione devono essere notificate per ministero di ufficiale addetto all'ordine giudiziario <sup>o</sup> e assegnare all'Agente un termine di almeno 30 giorni, trascorso il quale e nel giorno fissato con l'atto di notifica, l'Agente Generale è obbligato alla consegna ~~regolare~~ <sup>di</sup> tutti gli atti, valori e carte pertinenti all'Istituto <sup>o</sup> e della sede dell'Agenzia.

Art. 16

L'Agente Generale deve prestare una cauzione nella misura e nel termine stabiliti nell'atto di concessione , per <sup>a garanzia</sup> garantire la buona organizzazione del servizio di produzione e l'obbligo di raggiungere il minimo di annua produzione fissato, e per garantire la regolare assunzione delle proposte ; la buona amministrazione del portafoglio, il servizio di cassa e l'adempimento di <sup>tutti gli</sup> ~~qualsiasi~~ <sup>di</sup> ~~altro~~ obbligo inerente alla ottenuta concessione dell' Agenzia Generale.

*... (handwritten signature) ...*



## Art. 19

La cauzione stabilita nell'articolo precedente deve essere prestata mediante annotazione di vincolo su titoli nominativi di Stato o garantiti dallo Stato, ovvero mediante deposito di titoli al portatore dello Stato, o garantiti dallo Stato presso la Banca d'Italia.

Le condizioni e modalità per lo svincolo delle cauzioni dopo cessato il contratto e per la loro eventuale integrazione durante il contratto sono stabilite con l'atto di concessione.

Al termine della gestione, <sup>e quando siano</sup> regolati tutti i rapporti da essa dipendenti, ~~saranno svincolate~~ per intero la cauzioni, ~~di cui all'articolo 19 del capitolato generale.~~ Le svincoli <sup>con deliberazione del</sup> ~~totali delle cauzioni dovrà essere deliberate dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto, il quale potrà pure~~ consentire, a gestione ultimata, svincoli parziali in caso di contestazioni di limitata importanza.

In nessun caso lo svincolo totale potrà essere consentito prima che siano decorsi 18 mesi dal termine della gestione.

## Art. 20

L'Agente Generale dovrà presentare un supplente il quale diventerà il principale obbligato in caso di morte o di fallimento o di altro assoluto impedimento dell'Agente Generale medesimo, salvo il diritto che l'Amministrazione formalmente

si riserva di sciogliersi in siffatti casi dal contratto senza alcun indennizzo.

La nuova gestione del supplente qualora l'Amministrazione non abbia creduto di sciogliersi dal contratto, avrà luogo senza bisogno di consegna o di altro atto fuorchè una dichiarazione dell'Amministrazione, ~~ex dicitorexxxx~~ sarà considerata come immediata continuazione di quella dell'Agente Generale <sup>primitiva</sup>. Rimarrà perciò garantita dalle medesime cauzioni, alla quale clausola si intenderanno avere espressamente aderito tanto l'obligato principale quanto il supplente con l'atto di concessione.

L'Amministrazione rimane affatto estranea alle vertenze di interessi tra il supplente e gli eredi o rappresentanti dell'Agente Generale.

In caso di morte, ~~fallimento~~ o di assoluto impedimento dell'agente generale tutti indistintamente i pagamenti compresi quelli già disposti ~~eventualmente~~ non ancora riscossi <sup>esigibili</sup> dall'agente generale, saranno fatti al supplente dopo che esso abbia assunto la continuazione della gestione.

Il supplente deve intervenire nell'atto di concessione, dichiararsi edotto degli obblighi inerenti alla gestione dell'agenzia generale e impegnarsi di assumere la gestione quando si verifichi il patto di supplenza.

#### Art. 27

L'agente generale deve nell'atto di concessione eleggere domicilio speciale in Roma per tutti gli effetti di

Legge.

Art. 22

Tutte le spese dell'atto di concessione fanno carico  
all'assuntore dell'Agenzia Generale.

## Art. 1°

Le Agenzie Generali dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni esercitano le attribuzioni ad esse assegnate dall'art. 24 dello Statuto approvato con R.D. 27 aprile 1913 N° 943, sotto l'osservanza delle disposizioni della legge 4 aprile 1912 N° 305, del Regolamento 5 agosto 1912 N° 939 e dello Statuto predetto, e alle condizioni indicate nel presente capitolato, nell'atto di concessione e negli allegati che ne formano parte integrante.

## Art. 2°

La concessione delle agenzie generali è fatta con carattere di esclusività per il territorio a ciascuna di esse assegnato con l'atto di concessione.

L'esclusività è concessa per le assicurazioni ordinarie e ne restano eccettuate le assicurazioni collettive, per le quali l'Istituto si riserva la facoltà di provvedere anche direttamente, e le assicurazioni popolari ed operaie per le quali l'Istituto si riserva il diritto di istituire appositi organi.

## Art. 3°

Spetta all'agenzia generale l'incasso dei premi dovuti dagli assicurati residenti nel territorio ad essa assegnato, sia per le assicurazioni in vigore all'atto della concessione, sia per quelle che saranno assunte posteriormente. È in facoltà dell'Istituto di trasferire, su domanda degli assicurati, il pagamento dei premi

relativi a determinate polizze da una all'altra agenzia generale od anche alla Direzione Generale.

Per i premi che successivamente alla data di concessione dell'agenzia fossero pagati da assicurati residenti nel territorio dell'agenzia stessa alla Direzione Generale, direttamente o per mezzo di uffici postali, l'Istituto corrisponderà all'agente generale una provvigione d'incasso, in misura eguale alla differenza tra quella assegnata con l'atto di concessione e l'abbuono spettante all'assicurato, abbuono che non potrà superare la misura fissata dall'art. 50 dello Statuto. Tale disposizione non è applicabile ai premi pagati alla Direzione Generale mediante delegazione su stipendi, salari e pensioni a norma dell'art. 26 del Regolamento 5 agosto 1912 N°939.

#### Art. 4°

L'agente generale è obbligato ad organizzare la produzione secondo il piano allegato all'atto di concessione e ad attenersi alle istruzioni di massima diremate dall'Istituto per la raccolta e la trasmissione delle proposte, per la compilazione dei rapporti confidenziali sugli assicurandi e per la regolare esecuzione delle visite mediche.

L'agente generale ha l'obbligo di provvedere a integrare e coordinare l'opera degli agenti urbani e locali e dei produttori anche con la nomina di uno o più agenti fiduciari viaggianti in conformità del piano sopra detto.

## Art. 5°

La concessione dell'agenzia generale è fatta per la durata di anni sei decorrendi dal 1° gennaio 1917 al 31 dicembre 1922.

L'agente generale ha l'obbligo di conseguire un minimo di produzione perfezionata per ciascun biennio della concessione, distintamente per il capoluogo della circoscrizione e per il rimanente territorio.

Per il primo biennio l'obbligo di produzione è fissato nell'atto di concessione, e per bienni successivi sarà fissato dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto in somma che non ecceda del 50 % quella del biennio scaduto, e sarà comunicato all'agente generale per lettera raccomandata entro il gennaio successivo alla scadenza di ciascun biennio.

Qualora alla scadenza del biennio non siano stati raggiunti i minimi di produzione stabiliti il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto avrà facoltà di revocare la concessione per l'ulteriore durata. La revoca è deliberata dal Consiglio di Amministrazione con apprezzamento insindacabile, e senza obbligo di risarcimento o di indennizzo a favore dell'agente.

## Art. 5 bis

Il minimo di produzione perfezionata stabilito per ciascun biennio è ripartito in minimi annuali; e qualora non sia raggiunto tale minimo annuale, sarà dovuta una penale di L. 0,25 per ogni cento lire di capitale sulla dif-

*Il Consiglio d'Amministrazione*  
*approvato in una seduta pubblica e pubblica, applicando una*  
*penale di L. 0,25 per ogni cento lire di capitale sulla dif-*





b) Le provvigioni d'incasso sui premi successivi a  
 quelli di primo anno, riscossi dall'Agenzia Generale  
 et termini dell'art. 3 del presente Capitolato.

*Le provvigioni*

La misura della provvigione di incasso è stabilita  
 nell'atto di concessione.

*Siffattamente che  
 cui nella prima*

Le provvigioni d'incasso sono liquidate in base  
 alle situazioni trasmesse dall'agente generale e approvate  
 dalla Direzione Generale.

*Da parte dell'aut. D*

Non è ammessa da parte dell'Istituto alcuna anticipazione  
 di provvigioni, per qualsiasi titolo o causa.

*Per pagamento anticipato*

La Direzione generale ha facoltà di ordinare allo  
 agente generale l'addebitamento per cassa di tutte le  
 somme che essa ritenga dovute all'Istituto.



Art. 1°

Le Agenzie Generali dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni attendono, secondo le norme all'uopo emanate dal Consiglio di Amministrazione e dalla Direzione Generale, alla raccolta delle proposte di assicurazione, al perfezionamento delle polizze, all'incasso dei premi di assicurazione e alla conservazione del portafoglio. Esse sono organi di comunicazione tra l'Istituto e gli assicurati, ed eseguono rispetto alla amministrazione del portafoglio le disposizioni della Direzione Generale.

Art. 2

La Concessione è fatta all'Agente Generale sotto l'osservanza di tutte le disposizioni della legge 4 aprile 1912 N. 305, del Regolamento 5 agosto 1912 N. 939 e dello Statuto approvato con R.D. del 27 aprile 1912 N. 943, con carattere di esclusività per tutto il territorio della Agenzia Generale.

L'esclusività è concessa per le assicurazioni ordinarie e ne restano eccettuate le assicurazioni collettive e quelle popolari ed operaie, nel senso che lo Istituto si riserva la facoltà di provvedere alla trattazione delle medesime anche direttamente, o mediante appositi organi.

*Handwritten signature*  
↓



Art. 3

Spetta all'Agente Generale l'incasso dei premi dovuti dagli assicurati residenti nel territorio dell'Agenzia Generale, sia per le assicurazioni in vigore all'atto della concessione, sia per quelle che saranno assunte posteriormente. E' in facoltà dell'Istituto di trasferire, su domanda degli assicurati, il pagamento dei premi relativi a determinate polizze da una ad altra Agenzia Generale o anche alla Direzione Generale.

Per i premi pagati <sup>distramente o a</sup> per mezzo di Uffici Postali o ~~altrimenti~~ alla Direzione Generale, che alla data della concessione erano pagabili all'Agenzia Generale, o dipendenti dalla produzione raccolta e perfezionata dall'Agenzia Generale durante la concessione, l'Istituto continuerà a corrispondere all'Agente Generale una provvigione d'incasso, in misura eguale alla differenza tra la provvigione assegnata con l'atto di nomina e l'abbuono spettante all'assicurato.

La disposizione del capoverso che precede non è applicabile ai premi pagati alla Direzione Generale mediante delegazioni su stipendi salari e pensioni, a norme dell'art. 26 del Regolamento 5 agosto 1912 N. 939.

Art. 4

L'Agenzia Generale è obbligata ad organizzare la produzione secondo il piano allegato all'atto di nomina e ad attenersi alle istruzioni di massima diramate dall'Istituto relativamente alla raccolta e trasmissione delle proposte e alla selezione dei rischi.

*Lo si intende  
non mai inferiore  
a quello fissato  
nell'art. 50  
dello Statuto.*

*Atto piano di organizzazione  
Per l'incasso e l'andamento degli agenti  
dove  
Generali  
Corporate Heritage & Historical Archive*

## Art. 5

L'Agente Generale è obbligato ad un minimo annuale di produzione perfezionata, che sarà stabilito nell'atto di nomina distintamente per il comune capoluogo e per gli altri comuni compresi nel territorio dell'Agenzia.

Quando alla scadenza del ..... non siano stati raggiunti i minimi di produzione stabiliti distintamente per il capoluogo e per tutti gli altri comuni, considerati nel loro insieme, il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto avrà facoltà di revocare la concessione per il solo fatto del mancato conseguimento della produzione, senza che occorra pronunziato o di arbitro o del magistrato ordinario e senza obbligo di risarcimento o indennizzo a favore dell'Agente, in relazione alla revoca. Detta facoltà deve essere considerata come condizione essenziale senza la quale la concessione non sarebbe stata fatta.

“el caso sopra detto e anche nell'altro di insufficienza di produzione in confronto del minimo obbligatorio accertato alla scadenza del primo anno di concessione, sarà inoltre dovuta una penale di L. 0.25 % sulla differenza fra la produzione obbligatoria e quella effettivamente raggiunta; e se tale differenza superi il quinto della produzione obbligatoria la penale sarà applicata in ragione di L. 0.50 % .

Anche la penale di cui nel capoverso che precede  
sarà applicabile per il solo fatto dell'insufficienza  
di produzione, senza che occorra pronunziato ~~et~~ <sup>il</sup> ~~si~~ <sup>stabi-</sup>  
limento di magistrato ordinario, a giudizio insindacabi-  
le del Consiglio di Amministrazione.



## Art. 6

Sono a carico dell'Agente Generale :

a) le spese occorrenti per l'impianto dell'Agenzia Generale , delle Agenzie urbane e locali , compresi i fitti e le retribuzioni degli impiegati, salva all'Agente Generale la facoltà di regolare i suoi rapporti coi titolari delle Agenzie urbane e locali.

b) le provvigioni e ogni altro assegno da corrispondersi al personale produttore a qualunque categoria esso appartenga ;

c) le tasse locali e , in genere, tutte le spese inerenti alla raccolta delle proposte, al perfezionamento delle polizze, all'incasso dei premi, e, comunque necessari per l'adempimento degli obblighi assunti e per il buon funzionamento dell'Agenzia.

E' fatta eccezione per le spese del servizio medico alle quali provvede direttamente la Direzione Generale.

Art. 7

L'impianto dell' Agenzia Generale e delle Agenzie urbane e locali deve essere di soddisfazione della Direzione Generale dell' Istituto.

I locali necessari devono essere fittati nel nome e per conto dell' Istituto ed essere destinati unicamente al servizio dell' Agenzia.



Art. 8

In corrispettivo di ogni prestazione personale e di tutte le spese, l'Istituto corrisponde all'Agente Generale :

a) Le provvigioni di acquisto sul premio di primo anno nella misura fissata nel quadro allegato all'atto di nomina, su tutti gli affari proposti dall'Agente Generale, accettati dalla Direzione Generale e perfezionati coll'incasso della prima rata di premio e degli accessori. Le provvigioni di acquisto sono dovute in ragione dell'incasso effettivo dei premi e il relativo accredito è eseguito sui registri dell'Agenzia in base ai fogli di liquidazione, spediti volta per volta, insieme con le polizze, dalla Direzione Generale. Non è ammessa alcuna anticipazione da parte dell'Istituto per qualsiasi titolo o causa, nè è consentito all'Agente Generale di accreditarsi, per qualsiasi motivo, somme superiori a quelle indicate nei fogli di liquidazione, salva, beninteso, il diritto di reclamo in caso di erronea liquidazione e di trattenute indebita da parte della Direzione Generale. / Per i contratti che non siano stati proposti, ma soltanto perfezionati, dall'Agenzia Generale, sarà corrisposta una provvigione di acquisto pari alla differenza tra la provvigione normale e quella da corrispondersi ai produttori professionisti ;

Handwritten signature or mark on the left margin.



b) Le provvigioni d'incasso sui premi successivi e quelli di primo anno, pagate all' Agenzia Generale o agli Agenti da essa dipendenti ai termini dell'art. 3 del presente Capitolato.

La misura della provvigione di incasso è stabilita nell'atto di nomina.

Le provvigioni d'incasso sono liquidate in base alle situazioni trasmesse dall' Agente Generale e approvate dalla Direzione.



ISTITUTO NAZIONALE DELLE ASSICURAZIONI.

\*\*\*\*\*

Capitolato per la concessione delle Agenzie Generali.

L'Istituto Nazionale delle Assicurazioni concede

~~al Signor~~

alle condizioni indicate nel precedente capitolato, e negli allegati che ne formano parte integrante, la produzione di affari di assicurazione sulla durata della vita unana, nel territorio costituente la circoscrizione dell'Agenzia di . . . . .

Art. 1

La concessione è fatta all'agente generale con caratteri di esclusività per tutto il territorio dell'agenzia; ad eccezione delle assicurazioni collettive e delle assicurazioni popolari od operaie senza visita medica, rispetto alle quali ultime il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'impianto di agenzie speciali o la nomina di agenti speciali.

Art. 2

Spetta all'agente generale l'incasso dei premi e

*P. Pagnani*  
*alla polizza di assicurazione*  
*in un'agenzia d'alta*



l'amministrazione del portafoglio sia per le assicurazioni in vigore all'atto della concessione sia per quelle che saranno assunte posteriormente.

In apposito allegato alla convenzione sarà descritto il portafoglio già costituito, di cui l'agente generale assume l'incasso e l'amministrazione.

#### Art. 3

L'agente generale è obbligato ad organizzare la produzione e l'amministrazione del portafoglio, secondo il piano di organizzazione e le norme che saranno stabiliti nella convenzione a stipularsi; ferma in ogni caso l'osservanza della legge 4 aprile 1912, N° 305, del regolamento 5 agosto 1912, N° 939, dello statuto . . . . . e delle istruzioni di massima che potrà diramare l'Istituto.

Il numero di agenzie locali e di produttori indicato nella convenzione è da considerarsi come minima esplicazione dell'obbligo di organizzare la produzione.

#### Art. 4

L'agente generale è obbligato ad un minimo annuale di

perfezionata in ) distinta  
 produzione di capitali assicurati, per categorie di assi-  
 curazioni, nella misura che sarà stabilita colla convenzio-  
 ne. Qualora il detto minimo non sia raggiunto, l'Istitu-  
 to ha facoltà di revocare la concessione, notifica<sup>ndo</sup> la di-  
 chiarazione di revoca per ministero di <sup>un</sup> ufficiale addetto  
 all'ordine giudiziale, almeno trenta giorni prima di quel-  
 lo che sarà fissato per la consegna dell'agenzia generale  
 al legale rappresentante dell'Istituto indicato nello stes-  
 so atto di revoca o da indicarsi successivamente.

Sarà inoltre applicata una penale crescente in ragio-  
 ne della differenza in meno fra il minimo obbligatorio <sup>per ciascun anno</sup> e  
 la produzione perfezionata effettivamente raggiunta, <sup>nell'anno stesso.</sup> Ta-  
 le penale è dovuta <sup>detta</sup> nella misura di 0,50 % se la differenza  
 non supera il quinto del minimo annuale; e nella misura  
 dell'1 % se la deficienza eccede il quinto. La penale è  
 applicabile senza che occorra alcun pronunciato giudizia-  
 rio, e per il nudo fatto del mancato raggiungimento del  
 minimo; dovendosi ritenere che l'agente generale con l'ac-  
 cettazione del capitolato abbia rinunciato ad ogni ecce-  
 zione. al riguardo.



## Art. 5

Sono a carico dell'agente generale le spese occorrenti per l'impianto dell'agenzia generale, compreso il fitto dei locali, per l'impianto delle agenzie locali <sup>per</sup> e gli assegni agli agenti e al personale produttore, per le tasse locali, e in genere tutte le spese inerenti alla raccolta delle proposte, al loro perfezionamento, all'incasso dei premi.

Sono però a carico dell'Istituto gli onorari dei medici fiduciari.

## Art. 6

In corrispettivo di ogni prestazione personale e di tutte le spese, l'Istituto corrisponde all'agente generale:

a) le provvigioni di acquisto indicate nel quadro allegato alla convenzione, su tutti gli affari proposti dall'agente generale, accettati dalla Direzione Generale e perfezionati con l'incasso della prima rata di premio e degli accessori. Le provvigioni di acquisto sono ~~liquidate~~ <sup>dovute</sup> ~~liquidate~~ dopo l'incasso effettivo dei premi <sup>e</sup> in ~~con~~ con

ragione di tale incasso.  
~~rispondenza dei quali sono assunta.~~ Non è ammessa alcuna  
anticipazione da parte dell' Istituto per qualsiasi titolo ~~addebito;~~ o causa.

b) le provvigioni di incasso per i premi successivi a quelli di primo anno sul totale portafoglio gestito dall' agente generale, nella misura del . . . . . Le provvigioni d'incasso sono liquidate a trimestri compiuti, in base alle situazioni trasmesse dall' agente generale e approvate dalla Direzione.

Art. 7

Spetta all' agente generale previo benestare del Direttore Generale dell' Istituto la nomina degli agenti locali e di tutto il personale produttore.

Gli agenti locali sono nominati sulla base di apposito capitolato d'oneri, approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Agli agenti produttori non può essere corrisposta una provvigione inferiore a quella indicata nel quadro alligato all'atto di concessione.

si varrà  
L' agente generale ~~deve~~, per la produzione de-



gli affari, anche degli ufficiali postali, dei segretari ed impiegati comunali autorizzati alla produzione, e dei notai; corrispondendo a questi speciali produttori per gli affari perfezionati, una provvigione non inferiore a quella minima risultante dal quadro alligato alla convenzione.

L'agente generale può pattuire speciali condizioni con gli agenti locali e con gli agenti produttori, sottoponendole all'approvazione della Direzione Generale dell'Istituto che provvederà sentito il Comitato Permanente.

L'agente generale è responsabile in proprio verso l'Istituto degli atti degli agenti locali e del personale produttore.

Art. 8

L'impianto dell'agenzia generale e gli impianti delle agenzie locali devono essere di soddisfazione della Direzione Generale dell'Istituto.

I locali necessari devono essere fittati dagli agenti in nome e per conto dell'Istituto, fermo l'obbligo della relativa spesa a carico dell'agente generale e salvo a lui il diritto di regolare i suoi rapporti con gli agenti locali relativamente alla spesa delle sedi delle agenzie locali.

~~In caso di cessazione dell'agente generale provvede l'Istituto al pagamento dei fitti.~~

Art. 9

L'impianto amministrativo e contabile è fatto dall'agente generale secondo le norme dettate dall'Istituto e con materiale da questo fornito gratuitamente. L'agente generale ha l'obbligo di servirsi dei libri, registri, moduli e stampati forniti dall'Istituto; senza potervi introdurre alcuna modifica che non sia previamente autorizzata.

Lione



Tutto il materiale anzidetto, tutti gli atti relativi alla produzione, all'amministrazione del portafoglio compreso il carteggio con gli agenti locali e coi produttori, coi medici fiduciari, cogli assicurati, è di proprietà dell'Istituto e si deve considerare come affidato in deposito all'agente generale.

Art. 10

L'agente generale nell'assunzione delle proposte e nella loro trasmissione alla Direzione Generale, nel perfezionamento delle polizze, nel pagamento delle somme assicurate deve sempre attenersi alle norme ed istruzioni emanate dalla Direzione Generale dell'Istituto.

La riscossione dei premi deve essere sempre fatta contro contestuale consegna delle quietanze emesse dalla Direzione Generale.

I pagamenti per conto dell'Istituto non possono farsi che in seguito a regolari ordini della Direzione Generale.

Art. 11

La Direzione Generale ha in ogni tempo diritto di vigilanza e di controllo per mezzo del suo personale centrale e degli ispettori compartimentali, su tutto il funzionamento dell'azienda.

Ha pure il diritto di ordinare verifiche di cassa sia presso l'agenzia generale che presso le agenzie locali.

Art. 12

E' fatto divieto all'agente generale di cedere la assunta gestione senza <sup>autorizzazione</sup> ~~il formale consenso ed intervento~~ della Direzione Generale, *Consiglio di Amministrazione*.

N

Art. 13

Un agente generale non può assumere più di un'agenzia generale, nè direttamente, nè per interposta persona.

Art. 14

L'agente generale, il personale del suo ufficio, gli agenti locali hanno divieto di occuparsi di altri



affari di assicurazione in qualsiasi ramo.

Art. 15

All'agente generale come al personale che da lui dipende è vietato in modo assoluto di introdurre od accettare modificazioni od aggiunte, alle condizioni fissate nelle proposte e nelle polizze. Gli è pure inibito di impegnare l'Istituto con atti, lettere, promesse verbali che anche nei riguardi della sola forma, abbiano ad esorbitare da quanto è stabilito nelle istruzioni e norme emanate dall'Istituto.

Art. 16

Sono vietati all'agente generale e al personale che da lui dipende gli abbuoni di provvigione, tasse e spese di contratto.

Art. 17

La concessione dell'agenzia generale decorre dal  
ed è stipulata per la durata  
di anni quattro

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione da notificarsi all'agente generale per ministero di un ufficiale addetto all'ordine giudiziario, può essere revocata la concessione, oltre che nell'ipotesi provvista dall'art. 4 del capitolato, nei casi di gravi irregolarità nella tenuta delle scritture, di ritardi ingiustificati nell'invio dei rendiconti e nel versamento delle somme incassate, di abusivi abbuoni di provvigione agli assicurati, di constatata trascuranza degli interessi dell'Istituto sia nell'assunzione dei rischi che nel regolamento dei sinistri.

Nei casi di revoca deve essere dato all'agente generale un preavviso di almeno trenta giorni per la cessazione delle funzioni e la regolare consegna di tutti gli atti, valori e carte pertinenti all'Istituto.

Niuna indennità spetta all'agente generale per la revoca deliberata ai termini del presente articolo.

#### Art. 18

Per garantire l'adempimento di tutte le assunte obbligazioni, l'agente generale dovrà prestare le seguenti

cauzioni:

a) cauzione di . . . . . a garanzia dell'obbligo di organizzare la produzione e l'amministrazione del portafoglio nel termine che sarà stabilito con l'atto di concessione. Tale cauzione sarà a richiesta dell'agente generale svincolata a concorrenza di una metà del suo importo con deliberazione del Comitato Permanente quando, a giudizio insindacabile della Direzione Generale, l'organizzazione sia completa in tutto il territorio in conformità al piano di organizzazione e alle norme di cui nell'art. 3;

b) cauzione di . . . . . a garanzia dell'obbligo di raggiungere il minimo di annua produzione fissato nel contratto. L'Istituto ha facoltà di prolevare dalla cauzione di cui si parla, le penali stabilite dall'art. 4 del capitolato;

c) cauzione di . . . . . a garanzia della regolare assunzione delle proposte, della buona amministrazione del portafoglio, del servizio di cassa.

Nonostante la specifica destinazione delle cauzioni

ansidette, l'Istituto può nei casi di insufficienza di una di esse, far valere sulle altre le proprie ragioni.

Art. 19

Le cauzioni stabilite dall'articolo precedente devono essere prestate mediante annotazione di vincolo su titoli nominativi di Stato o garantiti dallo Stato, ovvero mediante deposito di titoli al portatore dello Stato o garantiti dallo Stato, presso la Cassa dei Depositi e Prestiti o presso la Direzione Generale dell'Istituto.

Le condizioni e modalità per lo svincolo delle cauzioni dopo cessato il contratto, e per la loro eventuale integrazione durante il contratto sono stabilite con l'atto di concessione.

Art. 20

L'agente generale dovrà presentare un supplente, il quale diventerà il principale obbligato in caso di morte o di fallimento o di altro assoluto impedimento dell'agente medesimo, salvo il diritto che l'Amministrazione formalmente si riserva di sciogliersi, in siffatti casi, dal contratto senza alcun indennizzo.

La nuova gestione del supplente, qualora l'Amministrazione non abbia creduto di sciogliersi dal contratto, avrà luogo senza bisogno di consegna o di altro atto fuorchè una dichiarazione dell'Amministrazione, e sarà considerata come immediata continuazione di quella dell'agente generale primitivo. Rimarrà perciò garantita dalla medesima cauzione, alla quale clausola s'intenderanno avere espressamente aderito tanto l'obbligato principale, quanto il supplente con l'atto di concessione.

L'Amministrazione rimane affatto estranea alle vertenze di interessi fra il supplente e gli eredi o rappresentanti dell'agente generale.

In caso di morte, fallimento o di assoluto impedimento dell'agente generale tutti indistintamente i pagamenti, compresi quelli già disposti, ma eventualmente non ancora riscossi dall'agente generale, saranno fatti al supplente, dopo che esso abbia assunto regolarmente la continuazione della gestione.

Il supplente deve intervenire nell'atto di concessione, dichiararsi edotto degli obblighi inerenti alla ge-

stione dell'agenzia generale e impegnarsi di assumere la gestione quando si verifichi il patto di supplenza.

Art. 21

In caso di controversia fra l'Istituto e l'agente generale sarà promossa la costituzione di un collegio arbitrale di tre membri da nominarsi uno, che sarà il presidente del collegio, dal primo Presidente della Corte di Appello di Roma, il secondo dall'Istituto Nazionale, e il terzo dall'agente generale; Il collegio arbitrale giudicherà inappellabilmente, dovendosi gli arbitri ritenere autorizzati a decidere come amichevoli compositori.